



TESTI APPROVATI

P9_TA(2020)0156

Strategia europea sulla disabilità dopo il 2020

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità post-2020 (2019/2975(RSP))

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 2, 9, 10 e 19, nonché l'articolo 216, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), in particolare gli articoli 3, 15, 20, 21, 23, 25, 26 e 47,
- visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare il principio 17 sull'inclusione delle persone con disabilità, il principio 3 sulle pari opportunità e il principio 10 su un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato e sulla protezione dei dati,
- viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e la sua entrata in vigore il 21 gennaio 2011, in conformità della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità¹,
- viste le osservazioni generali del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (comitato CRPD) quali orientamenti autorevoli sull'attuazione della CRPD,
- visto il codice di condotta tra il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione che stabilisce le disposizioni interne per l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell'Unione europea e per la rappresentanza dell'Unione europea relativamente alla convenzione stessa²,
- viste le osservazioni conclusive del 2 ottobre 2015 del comitato CRPD concernenti la relazione iniziale dell'Unione europea,
- visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei

¹ GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

² GU C 340 del 15.12.2010, pag. 11.

diritti dell'uomo), il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

- viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,
- viste le indagini strategiche del Mediatore europeo sul modo in cui la Commissione europea garantisce l'accessibilità dei propri siti web da parte delle persone con disabilità (OI/6/2017/EA) e sul modo in cui la Commissione europea tratta le persone con disabilità nell'ambito del regime comune di assicurazione malattia per il personale dell'UE (OI/4/2016/EA), nonché la decisione nell'indagine congiunta nei casi 1337/2017/EA e 1338/2017/EA relativi all'accessibilità per i candidati con disabilità visiva delle procedure di selezione per l'assunzione di funzionari dell'UE, organizzate dall'Ufficio europeo di selezione del personale,
- visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), che l'UE si è impegnata ad attuare,
- visti i riferimenti espliciti alla disabilità negli obiettivi di sviluppo sostenibile riguardanti l'istruzione (obiettivo 4), la crescita e l'occupazione (obiettivo 8), la disuguaglianza (obiettivo 10), l'accessibilità degli insediamenti umani (obiettivo 11) e la raccolta di dati (obiettivo 17),
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),
- visto il parere esplorativo del Comitato economico e sociale europeo richiesto dal Parlamento su "La condizione delle donne con disabilità",
- vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi¹,
- vista la direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici²,
- vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato³,
- vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro⁴,

¹ GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70.

² GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1.

³ GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69.

⁴ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

- vista la sua risoluzione del 15 settembre 2016 sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ("direttiva sulla parità in materia di occupazione")¹,
- vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)²,
- vista la comunicazione della Commissione, del 15 novembre 2010, intitolata "Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere" (COM(2010)0636),
- vista la comunicazione della Commissione del 14 gennaio 2020 dal titolo "Un'Europa sociale forte per transizioni giuste" (COM(2020)0014),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 2 febbraio 2017, dal titolo "Progress Report on the implementation of the European Disability Strategy 2010-2020" (Relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia europea sulla disabilità 2010-2020) (SWD(2017)0029),
- viste la proposta della Commissione relativa a una direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (COM(2008)0426) e la relativa posizione del Parlamento del 2 aprile 2009³,
- vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017⁴,
- vista la sua risoluzione del 30 novembre 2017 sull'attuazione della strategia europea sulla disabilità⁵,
- vista la sua risoluzione del 7 luglio 2016 sull'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento alle osservazioni conclusive del comitato CRPD delle Nazioni Unite⁶,
- vista la sua risoluzione del 20 maggio 2015 sull'elenco di questioni adottato dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in riferimento alla relazione iniziale dell'Unione europea⁷,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020⁸,

¹ GU C 204 del 13.6.2018, pag. 179.

² GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.

³ GU C 137 E del 27.5.2010, pag. 68.

⁴ Testi approvati, P8_TA(2019)0032.

⁵ GU C 356 del 4.10.2018, pag. 110.

⁶ GU C 101 del 16.3.2018, pag. 138.

⁷ GU C 353 del 27.9.2016, pag. 41.

⁸ GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 9.

- vista la sua risoluzione del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro¹,
- viste le sue risoluzioni del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per sordi² , del 18 novembre 1998 sul linguaggio gestuale³ e del 23 novembre 2016 sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti⁴ ,
- visto lo studio del 2016 della Direzione generale delle politiche interne del Parlamento europeo, Dipartimento tematico C, intitolato "European structural and investment funds and persons with disabilities in the European Union" (Fondi strutturali e di investimento europei e persone con disabilità nell'Unione europea),
- visto il briefing del Servizio di ricerca del Parlamento europeo intitolato "The European Disability Strategy 2010-2020" (Strategia europea sulla disabilità 2010-2020),
- vista la relazione annuale 2018 del Mediatore europeo,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dal titolo "Definire l'agenda dell'UE per i diritti delle persone con disabilità 2020-2030",
- viste le relazioni 2019 sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA),
- viste le relazioni tematiche dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,
- vista la dichiarazione della Commissione del 17 dicembre 2019 sulla strategia dell'UE sulla disabilità post-2020,
- viste le statistiche di Eurostat sulla disabilità riguardanti l'accesso al mercato del lavoro, l'accesso all'istruzione e alla formazione, la povertà e le disparità di reddito,
- viste le relazioni e le raccomandazioni delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità,
- visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio⁵, in particolare gli articoli 4, 6 e 7,
- visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e

¹ GU C 212 E del 5.8.2010, pag. 23.

² GU C 187 del 18.7.1988, pag. 236.

³ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 66.

⁴ GU C 224 del 27.6.2018, pag. 68.

⁵ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006¹, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9, lettera a),

- visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio², in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, e l'articolo 8,
 - visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005³,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che, in quanto cittadini a pieno titolo, tutte le persone con disabilità hanno pari diritti in tutti gli ambiti della vita, ivi compreso l'accesso a un mercato del lavoro e a un'istruzione aperti, e godono del diritto inalienabile alla dignità, alla parità di trattamento, a una vita indipendente, all'autonomia e alla piena partecipazione alla società, nel rispetto e nella valorizzazione del loro contributo al progresso sociale ed economico dell'UE; che oltre la metà degli Stati membri priva le persone con problemi di salute mentale o con disabilità intellettiva del loro diritto di voto;
- B. considerando che, secondo le stime, vi sono circa 100 milioni di persone con disabilità nell'Unione europea⁴ che sono ancora private dei loro diritti umani fondamentali e sono quotidianamente ostacolate nel condurre una vita indipendente; che le donne rappresentano sia più del 60 % delle persone con disabilità sia la grande maggioranza di chi assiste le persone con disabilità; che il numero di minori con disabilità è sconosciuto a causa della mancanza di statistiche, ma può essere dell'ordine del 15 % del numero totale di minori nell'Unione europea; che una popolazione sempre più anziana vedrà un numero sempre maggiore di persone con disabilità e con necessità di un ambiente più accessibile e favorevole, compresi servizi adeguati;
- C. considerando che il TFUE impone all'Unione di combattere le discriminazioni fondate sulla disabilità nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni (articolo 10) e a tal fine le conferisce il potere di legiferare (articolo 19);
- D. considerando che gli articoli 21 e 26 della Carta vietano esplicitamente la discriminazione fondata sulla disabilità e prevedono la partecipazione paritaria delle persone con disabilità alla vita della comunità;
- E. considerando che la CRPD è il primo trattato internazionale in materia di diritti umani ratificato dall'UE e da tutti i suoi Stati membri;
- F. considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289.

² GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.

³ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

⁴ Questo numero comprende 99 milioni di persone secondo l'indagine EU-SILC del 2016 e 1 milione di persone che si stima siano segregate in istituti residenziali e non sono quindi rappresentate nell'indagine.

corroborata il fatto che la CRPD sia vincolante per l'UE e i suoi Stati membri in sede di adozione e attuazione del diritto dell'Unione, in quanto strumento di diritto secondario¹;

- G. considerando che l'UE e diversi Stati membri non hanno ratificato il protocollo facoltativo della CRPD;
- H. considerando che i minori con disabilità dovrebbero godere pienamente di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali al pari degli altri minori, compreso il diritto di crescere nella propria famiglia o in un ambiente familiare in linea con il loro interesse superiore, come definito nella Convenzione sui diritti del fanciullo; che i membri della famiglia sono spesso costretti a ridurre o sospendere le attività professionali per assistere familiari con disabilità; che lo studio della Commissione europea sulla fattibilità di una garanzia per l'infanzia rileva che le principali barriere individuate per i minori con disabilità sono problemi di accesso fisico, di mancanza di adattamento dei servizi e delle strutture alle esigenze dei minori e, in molti casi, semplicemente di assenza degli stessi; che nell'ambito dello stesso studio molti intervistati hanno segnalato problemi di discriminazione, in particolare riguardo a problemi nel campo dell'istruzione, nonché di accessibilità economica degli alloggi;
- I. considerando che i principi della CRPD vanno ben al di là della discriminazione e mirano a far sì che tutte le persone con disabilità e le loro famiglie godano appieno dei diritti umani in una società inclusiva;
- J. considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea prevede che una politica possa essere considerata indirettamente discriminatoria se, in pratica, la disposizione contestata incide negativamente su una percentuale sostanzialmente più elevata di persone con disabilità; che se una disposizione è anche sospettata di essere intrinsecamente discriminatoria e suscettibile di avere un simile effetto negativo, sarà altresì considerata discriminatoria;
- K. considerando che l'articolo 1 della CRPD annovera tra le persone con disabilità quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che, in interazione con varie barriere, possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di uguaglianza con gli altri; che a tale riguardo riveste particolare importanza l'articolo 9 della CRPD;
- L. considerando che nel 2018 il 37 % della popolazione dell'UE-28 dai 15 anni in su ha riferito di avere limitazioni fisiche o sensoriali moderate o gravi; che nell'UE-28, nel 2018, il 24,7 % della popolazione dai 16 anni in su ha segnalato di avere alcune o gravi limitazioni pregresse nello svolgimento delle proprie attività abituali a causa di problemi di salute; che il 17,7 % ha segnalato alcune limitazioni pregresse e il 7 % ha segnalato gravi limitazioni pregresse²;
- M. considerando che la gravità delle principali malattie croniche è calcolata sulla base dell'attesa di vita corretta per disabilità (DALY); che, tuttavia, i quadri di riferimento relativi alle malattie croniche variano all'interno dell'UE e in alcuni Stati membri

¹ Sentenze dell'11 aprile 2013, cause riunite C-335/11 e C-337/11, punti 29-30; del 18 marzo 2014, causa C-363/12, punto 73; del 22 maggio 2014, causa C-356/12.

² https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Functional_and_activity_limitations_statistics

possono rientrare in programmi di disabilità più ampi;

- N. considerando che Eurofound ha segnalato assenza di chiarezza in merito all'inserimento del concetto di "malattia" (cronica) nella definizione di disabilità¹; che l'agenzia raccomanda un riesame della strategia europea sulla disabilità per trattare la questione;
- O. considerando che la strategia UE sulla disabilità 2010-2020 non è riuscita a integrare l'uguaglianza di genere e a includere e affrontare la situazione specifica, le forme di discriminazione e le privazioni dei diritti delle donne e delle minori con disabilità, che si trovano ad affrontare discriminazioni multiple e altre violazioni dei loro diritti; che gli effetti della discriminazione multipla sono la povertà, l'esclusione sociale, scolastica e dal mercato del lavoro (maggiore probabilità di lavoro a basso salario, temporaneo o precario), causando alle persone con disabilità, ai loro familiari e a chi le assiste ulteriore stress e aggravio psicologico; che la parità di trattamento può essere garantita applicando politiche e misure positive a favore delle donne con disabilità, delle madri e dei padri di minori con disabilità, dei genitori soli con disabilità e/o dei genitori soli di minori con disabilità; che includere la dimensione di genere nell'attesa strategia europea sulla disabilità post-2020 contribuirà a un approccio intersettoriale all'eliminazione delle discriminazioni a danno di donne e ragazze con disabilità;
- P. considerando che nel 2018 il 28,7 % di tutte le persone con disabilità nell'UE (di età pari o superiore a 16 anni) era a rischio di povertà e di esclusione sociale²;
- Q. considerando che, nonostante l'articolo 19 CRPD statuisca che gli Stati parti della convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci e adeguate al fine di facilitare il pieno godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, 800 000 persone con disabilità nell'UE sono tuttora private del loro diritto di voto;
- R. considerando che le persone sordocieche soffrono di una specifica duplice disabilità che associa due carenze sensoriali, visiva e uditiva, il che limita la loro piena partecipazione e causa problemi specifici in termini di accesso alla comunicazione, alle informazioni, alla mobilità e alle interazioni sociali;
- S. considerando che le prestazioni sociali relative alla disabilità dovrebbero essere ritenute un sostegno dello Stato per aiutare le persone a eliminare le barriere derivanti dalla loro disabilità e/o situazione di salute e consentire la loro piena partecipazione nella società, in aggiunta alla sostituzione del reddito ove necessario;
- T. considerando che l'articolo 9 CRPD riconosce che occorre adottare misure adeguate volte a garantire che le persone con disabilità, in particolare le ragazze e le donne, possano godere di un reale accesso all'ambiente fisico, alle strutture di trasporto, all'informazione e alla comunicazione, comprese le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali;

¹ Eurofound (2019), *How to respond to chronic health problems in the workplace?* (Come rispondere ai problemi cronici di salute sul posto di lavoro?), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo.

² <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20191029-2>

- U. considerando che la direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, adottata nel giugno 2019¹, stabilisce per la prima volta a livello dell'UE il diritto di ciascun lavoratore di usufruire di un congedo per prestatori di assistenza di cinque giorni lavorativi all'anno;
- V. considerando che la strategia europea sulla disabilità 2010-2020 (la strategia) è servita come quadro di riferimento per le proposte politiche e legislative per l'attuazione della CRPD, all'interno dell'UE e non solo;
- W. considerando che le persone con disabilità ancora non partecipano pienamente alla società né godono appieno dei loro diritti; che, conformemente all'articolo 29 CRPD, la partecipazione delle persone con disabilità può essere conseguita solamente se esse sono incluse nella vita politica e pubblica, dove sono spesso sottorappresentate;
- X. considerando che la strategia non è stata adeguata ai settori strategici emergenti, ad esempio non è stata allineata all'Agenda 2030, che l'UE e tutti i suoi Stati membri si sono impegnati ad attuare, né al pilastro europeo dei diritti sociali;
- Y. considerando che, durante la crisi della Covid-19, le persone con disabilità hanno subito gravi difficoltà e violazioni dei loro diritti, come ad esempio interruzioni dell'assistenza personale e dei servizi di cura e di sostegno, disparità nell'accesso alle informazioni sanitarie e all'assistenza sanitaria, comprese le cure urgenti, e/o totale esclusione dalle stesse, la mancanza di informazioni generali e pubbliche in materia di sicurezza presentate in modo chiaro e semplice, anche in formati accessibili, privi di barriere e utilizzabili, la mancata adozione di misure precauzionali negli istituti residenziali, la disparità di accesso alle alternative offerte dagli istituti di istruzione, in particolare la didattica a distanza e online, e un aumento dei casi di violenza domestica; che vi è la possibilità che la pandemia e le difficoltà di cui sopra possano ripresentarsi nei prossimi mesi;
- Z. considerando che la strategia non integra tutte le disposizioni della CRPD;
- AA. considerando che sinora la Commissione non ha intrapreso un riesame completo e trasversale della sua legislazione al fine di garantire una piena armonizzazione con le disposizioni della CRPD;
- AB. considerando che la strategia ha conseguito progressi limitati;
- AC. considerando che in un gran numero di settori strategici dell'UE non sono stati integrati i diritti delle persone con disabilità;
- AD. considerando che esistono ancora atti legislativi, sia nuovi che riveduti, che non contengono alcun riferimento alla CRPD e all'accessibilità; che l'accessibilità costituisce un presupposto per una vita indipendente e per la partecipazione; che l'UE, in quanto parte della CRPD, ha il dovere di garantire il profondo coinvolgimento e la partecipazione attiva delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative nell'elaborazione e nell'applicazione della legislazione e delle politiche,

¹ Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).

nel rispetto dei diversi concetti di disabilità;

- AE. considerando che è indispensabile garantire alle persone con disabilità un accesso pieno e paritario al mercato del lavoro, che continua ad essere problematico, dato che il loro tasso di disoccupazione si attesta al 50,6 % (53,3 % per gli uomini e 48,3 % per le donne), rispetto al 74,8 % delle persone senza disabilità¹, e per la fascia di età compresa i 20 e i 64 anni si attesta al 17 % delle persone con disabilità, a fronte del 10 % delle persone senza disabilità, il che impedisce a numerose persone con disabilità di vivere una vita indipendente e attiva; che una percentuale notevole dei quattro milioni di persone che ogni anno si trovano senza fissa dimora ha disabilità; che i dati variano notevolmente in base ai diversi tipi di disabilità ed esigenze di assistenza;
- AF. considerando che i datori di lavoro devono essere sostenuti e incoraggiati al fine di garantire che le persone con disabilità possano emanciparsi lungo l'intero percorso dall'istruzione al lavoro; che a tale scopo la sensibilizzazione dei datori di lavoro è uno dei modi per combattere la discriminazione nell'assunzione di persone con disabilità;
- AG. considerando che le misure nel luogo di lavoro sono essenziali per promuovere la salute mentale, prevenendo le patologie mentali e le disabilità psicosociali;
- AH. considerando che le azioni destinate ad affrontare le sfide del cambiamento demografico devono includere misure adeguate per mantenere attive le persone con disabilità e tenerle nel mercato del lavoro; che ciò include non solo misure preventive in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro, ma anche misure incentrate sulla riabilitazione e la partecipazione dopo una malattia o un infortunio;
- AI. considerando che la partecipazione può essere conseguita pienamente solo con l'inclusione di una vasta gamma di persone con disabilità e di organizzazioni che le rappresentano e con la consultazione significativa di tutti i tipi di parti interessate, nel rispetto dei diversi concetti di disabilità;
1. riconosce i progressi compiuti nell'attuazione della CRPD grazie alla strategia europea sulla disabilità 2010-2020; invita la Commissione a fare tesoro dei risultati raggiunti potenziando il suo impegno a favore dei diritti delle persone con disabilità attraverso un'ambiziosa strategia europea sulla disabilità per il periodo successivo al 2020 (strategia post-2020);
 2. ricorda che il comitato CRPD ha rilevato criticamente, nelle sue osservazioni conclusive, che le misure di austerità adottate dall'UE e dai suoi Stati membri hanno peggiorato gli standard di vita delle persone con disabilità, determinando un aumento dei livelli di povertà e di esclusione sociale nonché tagli ai servizi sociali, all'assistenza alle famiglie e ai servizi a livello di comunità;
 3. ricorda che il comitato CRPD ha espresso profonda preoccupazione per la situazione precaria delle persone con disabilità nel contesto dell'attuale crisi migratoria nell'UE, in particolare poiché i rifugiati, i migranti e i richiedenti asilo con disabilità sono trattenuti nell'UE in condizioni che non garantiscono un sostegno adeguato e soluzioni ragionevoli; chiede pertanto alla Commissione di rettificare la situazione fornendo

¹ Proposta di relazione comune sull'occupazione del 17 dicembre 2019 presentata dalla Commissione e dal Consiglio (COM(2019)0653).

orientamenti alle sue agenzie e agli Stati membri, in cui si dichiara che il trattenimento restrittivo delle persone con disabilità nel contesto della migrazione e della domanda di asilo non è conforme alla CRPD;

4. esprime particolare preoccupazione per i giovani con disabilità e quelli che sono rimasti disoccupati per un periodo prolungato; invita gli Stati membri ad adoperarsi per inserirli nel mercato del lavoro in via prioritaria, ad esempio nell'ambito del programma di garanzia per i giovani;
5. invita la Commissione a presentare una strategia europea sulla disabilità globale, ambiziosa e a lungo termine per il periodo successivo al 2020, la quale:
 - a) includa aree prioritarie chiaramente designate che coprano tutte le disposizioni della CRPD e rispecchino le osservazioni generali del comitato CRPD, ivi incluse le definizioni dei termini chiave, in particolare una definizione comune a livello dell'UE di "disabilità", in tutti gli ambiti strategici dell'UE, e che diano seguito alle osservazioni conclusive del comitato CRPD all'UE, adottate nel 2015;
 - b) contenga obiettivi ambiziosi, chiari e misurabili, tra cui un elenco delle azioni pianificate con chiari orizzonti temporali e risorse stanziare nei seguenti ambiti: uguaglianza, partecipazione, libera circolazione e vita indipendente, accessibilità, occupazione e formazione, istruzione e cultura, povertà ed esclusione sociale, azione esterna, libertà dalla violenza e dagli abusi, integrazione della disabilità e sensibilizzazione;
 - c) contenga orizzonti temporali e scadenze di attuazione prestabiliti;
 - d) rispecchi la diversità delle persone con disabilità e delle loro esigenze, anche attraverso azioni mirate;
 - e) integri i diritti di tutte le persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti gli ambiti;
 - f) riconosca e affronti le forme molteplici e trasversali di discriminazione cui sono esposte le persone con disabilità;
 - g) preveda un approccio rispettoso del minore;
 - h) salvaguardi l'integrazione della dimensione di genere;
 - i) si rivolga agli adulti con disabilità prestando particolare attenzione alle persone con disabilità intellettiva e al loro futuro dopo il decesso del prestatore di assistenza;
 - j) sia sostenuta da un meccanismo di monitoraggio adeguato e dotato di risorse sufficienti, con chiari parametri di riferimento e indicatori;
 - k) agevoli i collegamenti tra diversi settori politici a livello dell'UE e l'adattabilità della strategia agli ambiti politici e alle sfide emergenti che vanno al di là delle disposizioni della CRPD, come la digitalizzazione e le nuove tecnologie, l'automazione e l'intelligenza artificiale;

- l) sia coerente con le altre iniziative e strategie dell'UE e integri il seguito della strategia Europa 2020 e delle iniziative nell'ambito del pilastro europeo dei diritti sociali e della tabella di marcia per un'Europa sociale;
 - m) stanzi un bilancio adeguato per l'attuazione e il monitoraggio della strategia post-2020, ivi incluso un bilancio adeguato per il quadro dell'UE relativo alla CRPD, che promuove, tutela e monitora l'attuazione della CRPD nelle materie di competenza dell'UE, ossia nella legislazione e nelle politiche dell'UE nonché nella pubblica amministrazione europea;
 - n) promuova la collaborazione con le autorità, le imprese, le parti sociali e la società civile a livello europeo, nazionale, regionale e locale al fine di garantire una corretta attuazione della strategia post-2020;
 - o) integri la parità di accesso ai servizi per le persone con disabilità, ivi incluso l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'occupazione, ai trasporti pubblici, agli alloggi, alla cultura, allo sport e alle attività ricreative nonché ad altri ambiti, eliminando gli ostacoli alla partecipazione sociale e applicando i principi di progettazione universale nel quadro degli investimenti infrastrutturali e digitali in tutta l'UE;
 - p) assicurati che la promozione e il sostegno effettivi dell'economia sociale rientrino tra le priorità della strategia;
6. sottolinea la necessità di coerenza tra la strategia post-2020 e i quadri di riferimento rivolti alle persone con malattie croniche, anche per quanto riguarda le misure di promozione dell'occupazione, dal momento che non sempre le strategie a favore delle persone con disabilità affrontano le loro esigenze;
7. evidenzia l'importanza di una definizione e applicazione olistiche di accessibilità e il suo valore quale base per garantire pari opportunità per le persone con disabilità, come riconosciuto nella CRPD e in linea con l'osservazione generale n. 2 della CRPD, tenuto conto della diversità delle esigenze delle persone con disabilità e della promozione di una progettazione universale quale principio dell'UE;
8. invita gli Stati membri a dare piena attuazione a tutta la legislazione relativa all'accessibilità e a monitorarla costantemente, compresi l'atto europeo sull'accessibilità¹, la direttiva sui servizi di media audiovisivi, il pacchetto telecomunicazioni e la direttiva sull'accessibilità del web², nonché le pertinenti normative in materia di trasporti e diritti dei passeggeri; insiste sul fatto che il monitoraggio dovrebbe essere condotto da un'entità indipendente con la partecipazione di persone con disabilità, e non attraverso un'autovalutazione; invita pertanto la Commissione ad agevolare l'attuazione e a istituire un comitato europeo sull'accessibilità per monitorare l'attuazione della legislazione dell'UE in materia di accessibilità;
9. invita la Commissione a utilizzare l'atto europeo sull'accessibilità quale base per adottare un solido quadro europeo per un ambiente accessibile e inclusivo, in cui sia

¹ GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70.

² GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1.

garantita la piena accessibilità degli spazi pubblici, dei servizi, ivi compresi i servizi di trasporto, di comunicazione e finanziari, come pure dell'ambiente costruito; invita la Commissione a rafforzare i diritti dei passeggeri per evitare ulteriori discriminazioni;

10. invita la Commissione a rivedere le norme per l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) e l'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) al fine di tutelare i diritti dei passeggeri con disabilità, con particolare attenzione alla sicurezza e integrità della persona e delle attrezzature durante il trasporto, nonché al riconoscimento della necessità di posti aggiuntivi per un assistente personale o per le persone che viaggiano in posizione distesa;
11. ricorda che l'attuazione di tutti gli obblighi in materia di accessibilità richiede finanziamenti idonei a livello europeo, nazionale e locale; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare gli investimenti pubblici per garantire che sia l'ambiente fisico sia quello digitale siano accessibili alle persone con disabilità;
12. esprime preoccupazione per il fatto che la condizionalità ex ante in materia di appalti pubblici riguardo agli acquisti accessibili prima della firma di un contratto pubblico non sia attuata in modo sufficiente a livello nazionale; raccomanda a tale scopo di istituire un portale, analogamente a quanto avvenuto con gli appalti pubblici verdi, contenente tutti gli orientamenti in materia di accessibilità;
13. invita la Commissione a collaborare con la Corte di giustizia dell'Unione europea sulle strategie di comunicazione e accessibilità per garantire che le persone con disabilità possano accedere al sistema giudiziario dell'UE;
14. sottolinea che la strategia post-2020 dovrebbe basarsi su un riesame trasversale e globale di tutta la legislazione e la politica dell'UE al fine di garantire una piena armonizzazione con le disposizioni della CRPD; insiste sul fatto che essa dovrebbe includere una dichiarazione riveduta delle competenze che comprenda tutti i settori politici in cui l'UE ha legiferato o adottato misure non vincolanti che hanno un impatto sulle persone con disabilità e dovrebbe prevedere proposte legislative corredate di misure di attuazione e monitoraggio;
15. chiede alla Commissione di assicurare l'inclusione di un approccio di genere e trasversale per combattere le molteplici forme di discriminazione cui sono esposte le donne e le ragazze con disabilità; insiste affinché siano raccolti dati disaggregati per genere allo scopo di individuare le forme di discriminazione multipla trasversale cui sono esposte le donne e le ragazze con disabilità in tutti i settori contemplati dalla Convenzione di Istanbul e ovunque sia opportuno; esorta la Commissione a presentare una proposta consolidata nell'ambito della strategia sulla disabilità post-2020 e ad adottare misure efficaci dirette alle famiglie, alle comunità, ai professionisti e alle istituzioni al fine di prevenire e combattere la violenza nei confronti delle donne e dei minori con disabilità, comprese le molestie e gli abusi sessuali; esorta l'Unione europea e gli Stati membri che non hanno ancora provveduto in tal senso a ratificare la Convenzione di Istanbul;
16. chiede che la strategia post-2020 sviluppi una struttura interistituzionale che sovrintenda alla sua attuazione, utilizzando le procedure stabilite nell'accordo interistituzionale

"Legiferare meglio"¹; sottolinea che in tutte le istituzioni ed agenzie dell'UE dovrebbero essere presenti punti di contatto sulla disabilità e che il punto di contratto centrale dovrebbe essere ubicato presso il Segretariato generale della Commissione; sottolinea che tali punti di contatto dovrebbero essere sostenuti da un adeguato meccanismo interistituzionale per coordinare l'attuazione della CRPD nelle istituzioni e nelle agenzie dell'UE; sottolinea che esiste un meccanismo interistituzionale per agevolare la cooperazione tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio, con un incontro tra i rispettivi presidenti all'inizio di ogni mandato; sottolinea, a tale riguardo, che le istituzioni dell'UE in quanto amministrazioni pubbliche devono conformarsi alla CRPD sotto tutti gli aspetti;

17. esorta la Commissione a preparare la strategia post-2020 con il coinvolgimento stretto, significativo e sistematico delle persone con disabilità nonché dei familiari e delle organizzazioni che le rappresentano, e a garantire che la Commissione, unitamente agli Stati membri, lavori in stretta collaborazione con loro nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione della strategia post-2020, anche mediante finanziamenti adeguati e lo sviluppo delle capacità;
18. invita la Commissione a prevedere un riesame della strategia ogni tre anni, attribuendo un ruolo preciso al quadro dell'UE relativo alla CRPD, e a coinvolgere in maniera sistematica e attiva le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, a livello europeo e nazionale, in tale riesame;
19. sottolinea la necessità di un monitoraggio costante dell'attuazione della CRPD; chiede, in tal contesto:
 - a) la raccolta (con garanzie stabilite giuridicamente) di dati solidi, disaggregati e ripartiti per tipo di disabilità, età, genere e fattori pertinenti per il monitoraggio dei progressi nell'attuazione della CRPD e per l'eliminazione delle barriere cui sono esposte le persone con disabilità nell'esercizio dei loro diritti;
 - b) l'assegnazione di risorse adeguate al quadro dell'UE per il monitoraggio della CRPD, affinché esso possa espletare le proprie funzioni in maniera indipendente e adeguata;
 - c) un meccanismo flessibile che possa fornire incentivi all'attuazione ottimale della CRPD, come il premio Access City Awards per le città accessibili;
 - d) iniziative pertinenti a livello nazionale;
20. invita la Commissione a provvedere affinché la strategia post-2020 promuova, in particolare, un accesso garantito all'occupazione, alla formazione professionale, a un'istruzione inclusiva, a servizi di assistenza sanitaria di qualità e a costi accessibili, ai servizi digitali e ad attività sportive per le persone con disabilità, assicurando tra l'altro che siano fornite soluzioni ragionevoli sul posto di lavoro e che le retribuzioni delle persone con disabilità siano allo stesso livello di quelle dei dipendenti senza disabilità, nonché evitando e prevenendo la possibilità di qualsiasi altra forma di discriminazione; invita gli Stati membri a sviluppare ulteriormente e/o ad attuare meglio le misure che promuovono la partecipazione delle persone con disabilità al mercato del lavoro e a

¹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

provvedere affinché le persone con disabilità che lavorano in laboratori protetti siano formalmente riconosciute dalla legge come lavoratori e beneficino della stessa protezione sociale di cui godono gli altri lavoratori; invita la Commissione a incoraggiare l'elaborazione di quadri di qualità per i tirocini, nonché a promuovere e sviluppare le possibilità formative offerte dalle attività di apprendimento per persone con disabilità; invita la Commissione a includere nelle future relazioni le migliori prassi, onde consentire ai datori di lavoro di attuare efficacemente la legislazione in materia di disabilità; invita la Commissione a riconoscere, promuovere e tutelare le imprese inclusive, per creare occupazione permanente per le persone con disabilità sul mercato del lavoro; sottolinea il potenziale delle imprese e delle organizzazioni dell'economia sociale al fine di agevolare l'inclusione nel mercato del lavoro delle persone con disabilità; invita la Commissione a fornire all'economia sociale un sostegno mirato a titolo del Fondo sociale europeo;

21. sottolinea che è fondamentale garantire un livello elevato di servizi e assistenza alle persone con disabilità; ritiene pertanto necessario definire norme minime a livello dell'UE per garantire che siano soddisfatte tutte le esigenze delle persone con disabilità;
22. invita la Commissione a rivedere la direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera per renderla conforme alla CRPD, in modo da garantire alle persone con disabilità l'accesso a un'assistenza sanitaria transfrontaliera di qualità e a costi accessibili;
23. invita gli Stati membri ad assicurare per le persone con disabilità l'accesso a servizi sanitari attenti alla dimensione di genere, che comprendano i servizi di riabilitazione e, se del caso, l'assistenza di lungo periodo;
24. ritiene che le donne e le ragazze con disabilità debbano avere pienamente accesso a cure mediche rispondenti alle loro particolari esigenze, tra cui le visite ginecologiche, le visite mediche, la pianificazione familiare e un sostegno adeguato durante la gravidanza; esorta l'UE a tenere conto di tali servizi in sede di attuazione della strategia per il periodo successivo al 2020;
25. sottolinea che le persone sordocieche devono ricevere un'assistenza supplementare da parte di professionisti dotati di conoscenze specialistiche e qualificate, come pure di interpreti per sordociechi; invita gli Stati membri a riconoscere il bastone rosso e bianco come simbolo dei pedoni sordociechi in modo da renderli più visibili nel traffico;
26. invita la Commissione ad assicurare che le persone private della loro capacità giuridica possano esercitare tutti i diritti sanciti nella legislazione e nei trattati dell'Unione europea;
27. si rammarica che le attuali politiche europee sui diritti dell'infanzia non includano in misura sufficiente una strategia completa basata sui diritti a favore dei bambini e delle bambine con disabilità, né contengano salvaguardie volte a tutelarne i diritti, che non risultano sufficientemente contemplati e integrati dalle strategie sulla disabilità;
28. invita la Commissione a migliorare l'accesso dei bambini vulnerabili ai servizi essenziali e ai diritti sociali (segnatamente assistenza sanitaria, istruzione, educazione e cura della prima infanzia, alimentazione e alloggio);
29. invita la Commissione e gli Stati membri a far sì che l'UE abbia un ruolo guida nella

promozione dei diritti delle persone con disabilità, nonché a promuovere la ratifica della CRPD a livello mondiale; invita la task force di esperti sull'uguaglianza della Commissione sotto la supervisione della Commissaria per l'Uguaglianza a integrare sistematicamente i diritti delle persone con disabilità in tutte le pertinenti leggi, decisioni e politiche e in tutti i pertinenti programmi dell'UE; chiede che la prospettiva dei diritti delle persone con disabilità sia integrata pienamente in tutti gli aspetti del pilastro europeo dei diritti sociali, nella strategia per la parità di genere, ponendo una particolare attenzione alla lotta contro la violenza, nel programma Erasmus+ e nella garanzia per i giovani, nel meccanismo per una transizione giusta, nella garanzia per l'infanzia, nel prossimo Libro verde sull'invecchiamento, nel semestre europeo e nella politica estera dell'UE e sottolinea la necessità di introdurre una garanzia per i diritti delle persone con disabilità per assistere tali persone nel lavoro, nei tirocini, negli inserimenti lavorativi e nella formazione continua; ricorda alla Commissione di monitorare tale aspetto anche all'interno delle istituzioni dell'UE;

30. invita la Commissione a preparare una valutazione delle difficoltà e delle violazioni dei diritti subite dalle persone con disabilità durante la pandemia di Covid-19, delle misure adottate dagli Stati membri in risposta alla pandemia e delle lacune e carenze legislative; invita la Commissione a proporre, nella strategia sulla disabilità post-2020, misure pertinenti e specifiche di ripresa e di mitigazione per ovviare a tali carenze e impedire che si ripresentino in futuro; ricorda che tali misure devono essere sviluppate sulla base di consultazioni con le persone con disabilità e i loro familiari o le organizzazioni che li rappresentano, come pure con la rete CRPD del Parlamento europeo;
31. invita la task force di esperti della Commissione a predisporre e mantenere consultazioni sistematiche con le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative;
32. sottolinea che il diritto a una vita indipendente e a essere inclusi nella comunità è parte integrante della realizzazione di molti altri diritti sanciti nella CRPD, tra cui l'uguaglianza e la non discriminazione, l'autonomia e la libertà, la capacità giuridica e la libera circolazione;
33. invita la Commissione a promuovere attivamente, in tutti gli strumenti politici e le iniziative politiche dell'UE, la transizione dall'assistenza istituzionale e/o segregante a un sostegno basato sulla comunità, ivi compresa l'assistenza personale, e a servizi inclusivi (sia tradizionali che mirati in base alle esigenze specifiche); invita inoltre la Commissione ad assicurare che il progresso complessivo nella deistituzionalizzazione sia inserito come indicatore nel quadro di valutazione della situazione sociale dell'UE;
34. invita gli Stati membri a promuovere la partecipazione accelerando il processo di deistituzionalizzazione entro un orizzonte temporale specifico e abolendo il processo decisionale con tutore a favore di un processo decisionale sostenuto; invita gli Stati membri a garantire che la deistituzionalizzazione non comporti in nessun caso, per le persone con disabilità, la deprivazione abitativa dovuta alla mancanza di alloggi adeguati e/o accessibili;
35. invita la Commissione ad adottare una posizione forte sul fatto che la disponibilità generale di servizi tradizionali basati sulla comunità è essenziale per la transizione dall'assistenza istituzionale alla vita nella comunità;

36. invita la Commissione a promuovere la libera circolazione delle persone con disabilità;
37. invita la Commissione a sviluppare azioni a livello dell'UE per assicurare che tutte le persone con disabilità possano esercitare il loro diritto alla libera circolazione e godere di tale libertà, come anche della libertà di lavorare all'estero, alle stesse condizioni delle altre persone;
38. invita la Commissione a salvaguardare un uso dei fondi dell'UE conforme alla CRPD e a garantire che i fondi dell'UE non contribuiscano alla costruzione o alla ristrutturazione di strutture di assistenza istituzionale, o di strutture di diverso tipo che possano essere facilmente trasformate in istituti, oppure a progetti che non coinvolgano in maniera significativa le persone con disabilità e i loro familiari o le organizzazioni che le rappresentano, e che non siano destinati a strutture che sono inaccessibili per le persone con disabilità;
39. invita la Commissione a garantire che i fondi dell'UE non contribuiscano alla ricerca non etica, alla sterilizzazione involontaria o alla violazione dei diritti riproduttivi delle persone con disabilità;
40. invita la Commissione a riconoscere che le persone con disabilità intellettive e psicosociali sono particolarmente vulnerabili agli approcci e ai trattamenti sperimentali che non hanno un solido fondamento costituito da prove scientifiche e possono causare un danno considerevole;
41. insiste sul fatto che i fondi dell'UE dovrebbero mirare a promuovere ambienti, servizi, pratiche e dispositivi inclusivi e accessibili, che seguano un approccio basato sulla progettazione universale e favoriscano la deistituzionalizzazione, ivi compreso un forte sostegno all'assistenza personale e alla vita indipendente; invita la Commissione a promuovere iniziative volte ad assicurare che i servizi di sostegno finanziati dai fondi dell'UE soddisfino le esigenze delle persone con disabilità; sottolinea che i fondi dovrebbero essere investiti attivamente nella ricerca per sviluppare una tecnologia assistiva migliore e a costi più accessibili per le persone con disabilità; chiede l'attivo coinvolgimento delle persone con disabilità, nonché dei loro familiari e delle organizzazioni che le rappresentano, in tutti i programmi finanziati dall'UE;
42. invita la Corte dei conti europea a esaminare se le opportunità finanziate dall'UE raggiungano le persone con disabilità;
43. invita la Commissione ad assicurare che tutti i progetti e tutte le infrastrutture sostenuti dai fondi dell'UE nei paesi terzi siano accessibili per l'inclusione delle persone con disabilità e chiede che i fondi dell'UE siano impiegati per investimenti a favore dell'attuazione e del monitoraggio della CRPD e dello sviluppo delle capacità delle organizzazioni di persone con disabilità;
44. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che la strategia europea e le azioni degli Stati membri siano pienamente allineati agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, quale importante quadro di azione globale, per un'azione a favore della sostenibilità, dell'uguaglianza e dell'inclusione, che comprenda la disabilità come questione orizzontale negli OSS 4, 8, 10, 11 e 17;
45. invita la Commissione ad assumere un ruolo guida nell'attuare gli OSS nella sua azione

esterna in modo inclusivo sul piano della disabilità, indipendentemente da una nuova strategia europea sulla disabilità, adottando una tabella di marcia chiara, trasparente e inclusiva, tesa al conseguimento degli obiettivi;

46. si compiace della direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, di recente adozione, e in particolare dell'introduzione di un congedo di cinque giorni lavorativi all'anno per i prestatori di assistenza; invita gli Stati membri ad attuare la direttiva in tempi rapidi e li incoraggia ad andare oltre i requisiti minimi ivi stabiliti, anche istituendo il diritto al congedo di paternità retribuito, al congedo parentale retribuito e al congedo per i prestatori di assistenza retribuito; incoraggia gli Stati membri a introdurre disposizioni relative al congedo per i prestatori di assistenza, al congedo di paternità, al congedo parentale e a modalità di lavoro flessibili che siano adattate alle esigenze specifiche dei genitori che si trovano in situazioni particolarmente sfavorite, come ad esempio i genitori con disabilità o i genitori di figli con disabilità o malattie a lungo decorso; invita tutti gli Stati membri ad assicurare un sostegno sufficiente, di tipo sia finanziario che professionale, per le persone che assistono familiari con disabilità che vivono nella stessa casa; sottolinea che il fatto di dover assistere i propri familiari spesso incide negativamente sulla famiglia e sulla vita professionale di coloro che prestano assistenza e può creare esclusione e discriminazione;
47. invita la Commissione a creare meccanismi per il coordinamento della portabilità e dell'adattabilità delle prestazioni e dei servizi per le persone con disabilità tra gli Stati membri e ad ampliare il progetto pilota della tessera di disabilità dell'UE a tutti gli Stati membri, estendendolo oltre i settori della cultura e dello sport, nonché a garantire che la tessera di parcheggio dell'UE per i disabili sia pienamente rispettata in tutti gli Stati membri; sottolinea che tali misure sono fondamentali per garantire che le persone con disabilità in tutta l'UE possano accedere al sostegno per la disabilità senza che siano necessarie valutazioni distinte in ciascuno Stato membro; invita gli Stati membri a integrare nella loro legislazione il riconoscimento delle disabilità specifiche al fine di affrontare e soddisfare le relative esigenze specifiche (ad esempio la sordo-cecità);
48. invita la Commissione a promuovere un coinvolgimento strutturale delle persone con disabilità, dei loro familiari e delle organizzazioni che le rappresentano in tutte le fasi decisionali, sia a livello nazionale che a livello di Unione, e a finanziare lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni di persone con disabilità, per consentire loro di partecipare in modo strutturato a tutte le decisioni che le riguardano; invita la Commissione a sviluppare iniziative che incentivano l'autopromozione e la partecipazione politica delle persone con disabilità e invita gli Stati membri a rafforzare le iniziative nazionali in tal senso;
49. invita la Commissione a promuovere un migliore coordinamento dei servizi di sostegno tra gli Stati membri e l'istituzione di punti di contatto in tutti gli Stati membri, in modo da informare i cittadini dell'UE con disabilità in merito ai loro diritti sociali e ai servizi di sostegno di cui possono avvalersi;
50. invita la Commissione a creare, in collaborazione con il settore privato, un portale che raccolga tutti gli strumenti finalizzati ad assicurare alle persone con disabilità una partecipazione sociale ottimale;
51. rammenta che le persone con disabilità hanno diritto a un tenore di vita adeguato e alla

- protezione sociale, con particolare riferimento all'assistenza finanziaria e all'assistenza di sostegno; invita la Commissione a garantire che la strategia dell'UE per la disabilità 2030 preveda azioni specifiche per promuovere in tutta l'UE sistemi inclusivi di protezione sociale atti a garantire l'accesso alle prestazioni e ai servizi alle persone con disabilità nell'intero arco della loro vita; invita gli Stati membri a istituire un sistema di protezione sociale di base destinato alle persone con disabilità che garantisca loro un tenore di vita adeguato;
52. invita la Commissione e il Consiglio a basarsi sulla raccomandazione del Consiglio sull'accesso alla protezione sociale¹ e sulla proposta di regolamento relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (COM(2016)0815), per consentire a tutti i cittadini dell'UE di accedere ai servizi di sostegno sociali in tutta l'UE, in linea con una raccomandazione del comitato CRPD delle Nazioni Unite;
 53. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare una campagna globale che coinvolga le persone con disabilità, i loro familiari e le organizzazioni che le rappresentano e che sia disponibile in formati accessibili, tra cui una versione di facile lettura e una versione nella lingua dei segni nazionale, al fine di sensibilizzare le persone con disabilità, i responsabili e la società in generale alla CRPD, ai diritti e alle esigenze delle persone con disabilità nonché agli ostacoli cui sono esposte; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere, coordinare e creare materiali didattici che possano essere utilizzati negli Stati membri, al fine di contribuire a diffondere atteggiamenti positivi nei confronti delle persone con disabilità e migliorare la loro inclusione;
 54. invita l'UE e gli Stati membri a finanziare iniziative di formazione destinate a e da parte di persone con disabilità, le loro organizzazioni, i sindacati, le associazioni dei datori di lavoro, gli organismi per le pari opportunità e i funzionari pubblici in merito al principio di non discriminazione, compresa la discriminazione multipla e trasversale, e alle soluzioni ragionevoli;
 55. invita tutti gli Stati membri a sostenere e accrescere il prestigio del lavoro sociale (ovvero degli operatori sociali e delle persone attive nei servizi sociali);
 56. invita la Commissione a creare un chiaro meccanismo di responsabilità, controllo e sanzioni per le proprie strategie;
 57. invita tutti gli Stati membri ad affrontare con urgenza il problema dei senzatetto adottando, a livello nazionale, regionale e locale, strategie per i senzatetto integrate, a lungo termine e basate sugli alloggi, come pure a riconoscere i rischi particolari cui sono esposte le persone con disabilità, comprese quelle che soffrono di disturbi dello spettro autistico;
 58. invita gli Stati membri ad affermare il loro impegno a promuovere, tutelare e garantire il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte di tutte le persone con disabilità, compreso il diritto di libera circolazione e soggiorno e il diritto di voto alle elezioni, in linea con l'articolo 12 della CRPD, e a garantire il rispetto della loro dignità intrinseca attuando e monitorando attentamente l'attuazione della strategia post-2020 con la partecipazione significativa delle persone

¹ GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1.

con disabilità e dei loro familiari o delle organizzazioni che le rappresentano, in collaborazione con le autorità, le parti sociali e la società civile a livello locale, regionale, nazionale e dell'UE, come pure a stanziare risorse umane e finanziarie adeguate e sufficienti per la sua attuazione;

59. invita tutti gli Stati membri a elaborare una propria strategia nazionale sulla disabilità per promuovere l'integrazione del tema dell'uguaglianza nei confronti della disabilità e per provvedere all'attuazione della CRPD;
60. invita gli Stati membri a elaborare strategie nazionali che tengano conto delle migliori prassi di altri Stati membri per assicurare la corretta attuazione della CRPD;
61. invita l'Unione europea e tutti gli Stati membri a ratificare il protocollo opzionale alla CRPD;
62. invita tutti gli Stati membri a riferire in merito all'attuazione della strategia europea sulla disabilità;
63. invita gli Stati membri a riferire in merito al seguito dato alle raccomandazioni nazionali formulate dal comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità dopo aver valutato la loro attuazione della CRPD;
64. insiste sull'importanza di raggiungere quanto prima un accordo; invita il Consiglio a sbloccare l'impasse per muoversi verso una soluzione pragmatica ed accelerare senza ulteriore indugio l'adozione della direttiva orizzontale anti-discriminazione dell'UE proposta dalla Commissione nel 2008 e successivamente approvata dal Parlamento; considera la suddetta direttiva una condizione preliminare per garantire un quadro giuridico dell'Unione consolidato e coerente, che tuteli le persone dalla discriminazione per motivi di religione e credo, disabilità, età e orientamento sessuale anche al di fuori del luogo di lavoro; osserva che non dovrebbe essere accettata nessuna restrizione indebita del campo di applicazione della direttiva; ritiene che il consolidamento del quadro normativo dell'UE in materia di lotta contro i reati generati dall'odio sia anch'esso un elemento fondamentale, dato che simili reati sono diffusi anche nell'ambiente di lavoro;
65. raccomanda all'UE di integrare strutturalmente la strategia europea sulla disabilità all'interno del processo del semestre europeo;
66. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, alla Corte dei conti, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo, in vista della sua distribuzione ai parlamenti e ai consigli subnazionali, al Consiglio d'Europa e alle Nazioni Unite.